

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

In vigore dal 5 ottobre 2011 il decreto sui meccanismi premiali e sanzionatori a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	2
Operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 – art. 6 legge 148/2011	4
Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati – Decreto ministeriale 14 settembre 2011 – Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 22 settembre 2011	5
Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari	6
Certificazioni di bilancio <i>ex</i> articolo 161 Tuel – Invio tramite posta elettronica certificata dei documenti firmati digitalmente dai sottoscrittori – Circolare del Ministero dell’Interno del 19 settembre 2011	7
Agenzia delle Entrate – Aumento aliquota IVA – Prime istruzioni	7
Ministero dell’Interno – Fondo di mobilità Segretari Comunali anno 2011 – Circolare prot. 41753 del 13/09/2011	8
In corso la consegna dei questionari del censimento – Comunicato ISTAT	9

In vigore dal 5 ottobre 2011 il decreto sui meccanismi premiali e sanzionatori a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011, entra in vigore il 5 ottobre il decreto n. 149 del 6 settembre 2011 attuativo delle disposizioni di cui agli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Relazione di fine mandato

L'art. 4 del decreto prevede l'obbligo da parte di province e i comuni di redigere una relazione di fine mandato che dovrà essere predisposta non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Il documento dovrà essere certificato dall'organo di revisione dell'ente locale e dovrà contenere descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

L'art. 6 del decreto prevede la modifica del comma 5 dell'articolo 248 del TUEL 267/2000 prevedendo che gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci e i presidenti di provincia che ricadano nelle condizioni sopra dette non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo e non possono altresì ricoprire per un periodo di

tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Mancato rispetto del patto di stabilità

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

L'art. 8 del decreto modifica parzialmente il sistema di calcolo del patto . Si riporta di seguito il testo del comma 129 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), come modificato dal decreto:

"129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

- a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) delle spese per la concessione di crediti;
- c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro.

g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; (punto aggiunto dal decreto 149)

g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio."

Operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 – art. 6 legge 148/2011

In sede di conversione della manovra finanziaria di cui al DL 138/2011, convertito nella Legge 158/2011, è stato ripristinato il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nato nel 2009 e mai divenuto definitivamente operativo.

La nuova manovra finanziaria conferma il ripristino del SISTRI prevedendo all'art. 6 comma 2 :

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Dunque fino alla data del 9 febbraio 2012 il regime per la movimentazione e la gestione dei rifiuti sarà quella ordinaria che prevede l'impiego dei formulari e dei registri di carico/scarico cartacei.

Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati – Decreto ministeriale 14 settembre 2011 – Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 22 settembre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 settembre che definisce le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

In relazione all'attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità il decreto prevede l'attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10, rispettivamente, alle unità immobiliari ad uso abitativo e a quelle strumentali all'attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Viene inoltre istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6. La rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, censite nella categoria D/10, sarà determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Le domande di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 potranno essere presentate utilizzando il modello di autocertificazione allegato al decreto ministeriale in esame.

L'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio avrà il compito della verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, finalizzata alla convalida delle autocertificazioni, nonché al riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale A/6, classe «R», o D/10.

Come indicato nella circolare del n. 6 del 22 settembre 2011, la convalida dell'autocertificazione presentata con la domanda di variazione e la conseguente attribuzione della categoria catastale richiesta, sarà verificata dall'Agenzia entro il 20 novembre 2011 (previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità).

In caso di mancata pronuncia da parte dell'Agenzia entro il termine sopra detto il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Nel caso in cui invece l'agenzia si esprima negativamente il contribuente sarà soggetto al pagamento di quanto dovuto in termini di imposte e sanzioni in misura doppia.

Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 25 luglio 2011 di adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

Il decreto approva inoltre i criteri ambientali minimi per le forniture relative ai serramenti esterni.

La documentazione allegata al citato decreto contiene i criteri ambientali "di base" e "premianti" collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può introdurli nelle proprie gare attraverso un semplice "copia ed incolla" essendo stati selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice degli appalti, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio.

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Il Ministero invita le stazioni appaltanti ad utilizzare oltre ai criteri minimi anche quelli "premianti" quando si aggiudicano le gare d'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda i "criteri ambientali minimi" elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del "Servizio di ristorazione collettiva" e per la fornitura di "derrate alimentari", questi concernono le seguenti fasi:

- a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
- b) preparazione dei pasti;
- c) confezionamento dei pasti;
- d) somministrazione dei pasti;
- e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;

Certificazioni di bilancio *ex* articolo 161 Tuel – Invio tramite posta elettronica certificata dei documenti firmati digitalmente dai sottoscrittori – Circolare del Ministero dell'Interno del 19 settembre 2011

Il Ministero dell'Interno con la circolare in epigrafe ricorda che con decreto ministeriale del 15 febbraio 2011 la trasmissione del certificato al bilancio di previsione 2011 deve avvenire tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei soggetti chiamati alla sottoscrizione del documento.

A seguito dell'evidenziarsi di alcuni problemi di trasmissione, il Ministero precisa che il buon esito della trasmissione viene conseguito quando l'ente riceve un messaggio di avvenuto caricamento del certificato avente come oggetto il seguente testo "*Elaborazione certificato di bilancio ente: anno: 2011*", in mancanza del quale l'adempimento non è assolto.

In altri termini, le ricevute di accettazione e di consegna della mail non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuta corretta trasmissione e, quindi, occorre aver cura di verificare la ricezione anche dell'ulteriore predetto messaggio finale di avvenuto caricamento; infatti, in alternativa al messaggio di avvenuto caricamento, risulta inoltrato un messaggio che segnali un errore, qualora il caricamento non sia avvenuto.

Agenzia delle Entrate – Aumento aliquota IVA – Prime istruzioni

Con nota del 16 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 21% .

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, viene previsto, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già dal 17 settembre, la nuova aliquota.

L'Agenzia informa che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.

In relazione ai riflessi operativi collegati all'aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia inoltre informa che fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

**Ministero dell'Interno – Fondo di mobilità Segretari Comunali anno 2011 –
Circolare prot. 41753 del 13/09/2011**

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la Circolare prot. 41753 del 13/09/2011 (con annessa scheda e nota tecnica esplicativa) relativamente al Fondo di mobilità per l'anno 2011.

La Circolare rende noto che è stato predisposto il decreto prot. n.40653 del 7/9/2011, disponibile sul sito internet dell'ex Agenzia nell'area dedicata al Servizio Entrate Istituzionali, concernente le percentuali per il calcolo della quota del fondo di mobilità a carico degli enti locali in rapporto alla classe demografica di ciascuno.

La tabella che segue indica, pertanto, per ogni classe demografica di comune o provincia, la percentuale da applicare al trattamento economico lordo annuo erogato al segretario nell'anno 2010.

Il trattamento economico su cui applicare le percentuali stabilite, comprende le seguenti voci:

- 1) Stipendio tabellare (comprensivo di indennità integrativa speciale);
- 2) Tredicesima mensilità;
- 3) Retribuzione individuale di anzianità;
- 4) Assegno ad personam;
- 5) Maturato economico;
- 6) Retribuzione di posizione:
 - Maggiorazione
 - c.d. Galleggiamento
- 7) Maggiorazione del 25 % per sedi convenzionate.

La scadenza del versamento del fondo di mobilità dell'anno 2011 è stata fissata al 15 ottobre 2011, termine perentorio, decorso il quale saranno applicati gli interessi nella misura di legge.

Il versamento della quota relativa al Fondo di Mobilità anno 2011 deve essere effettuato utilizzando l'allegato bollettino premarcato di conto corrente postale n. 36031037, intestato all'ex Agenzia, da utilizzarsi esclusivamente per la quota relativa all'anno 2011.

La circolare, la nota esplicativa e la scheda "Fondo di Mobilità 2011" sono disponibili sul sito internet dell'ex Agenzia www.agenziasegretari.it, consultando l'area dedicata al Servizio Entrate Istituzionali.

In corso la consegna dei questionari del censimento – Comunicato ISTAT

Si riporta di seguito il comunicato ISTAT relativo alle operazioni censuarie 2011:

È partita lunedì 12 settembre e prosegue fino a sabato 22 ottobre la consegna dei questionari da compilare per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

I plichi (che contengono il questionario, la Guida alla compilazione e la lettera di presentazione del Censimento) sono distribuiti dai portalettere di Poste Italiane a oltre 25 milioni di famiglie: nella prima settimana ne sono stati recapitati oltre 3 milioni.

A partire da lunedì 10 ottobre, i questionari compilati possono essere consegnati a mano, in busta chiusa, nei 14.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio italiano, oppure in uno dei centri di raccolta del Comune di residenza. In entrambi i casi ai cittadini viene rilasciata una ricevuta (da conservare) di avvenuta restituzione.

I questionari compilati non vanno imbucati in alcun caso nelle cassette postali. Dal 9 ottobre, ma non prima, è possibile anche compilare e restituire i questionari via Internet, collegandosi al sito <http://censimentopopolazione.istat.it> e utilizzando la password stampata sulla prima pagina del questionario."

Bergamo, 26 settembre 2011

Confederazione delle Province e
dei Comuni del Nord